

1. NOZIONE DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA

1.1. Come devono essere interpretati il concetto di “compenso” e quello di “attività svolta a titolo oneroso” ai sensi del Regolamento?

Nella nozione di “compenso” deve ritenersi compresa ogni utilità di carattere patrimoniale che costituisca corrispettivo dell’attività di intermediazione assicurativa svolta, indipendentemente dalle modalità con cui sia stata corrisposta. In particolare, costituisce compenso anche l’erogazione di una retribuzione periodica ovvero la partecipazione ad utili, a fronte dello svolgimento a predetta attività.

1.2. Cosa si intende per "*collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati*"? Un collaboratore “esterno” (non dipendente) di un’agenzia che abbia il solo compito di curare l’assistenza e la gestione di pratiche di sinistro dei clienti dell’agenzia svolge attività di intermediazione? Deve essere iscritto nel registro?

Per "*collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati*" si intende l’attività di assistenza offerta dall’intermediario all’assicurato che, avendo subito un sinistro, si deve poi rivolgere alla propria compagnia di assicurazione per chiedere il pagamento delle somme dovute.

Il collaboratore esterno che abbia il compito di curare l’assistenza e la gestione di pratiche di sinistro per conto dell’agente, pertanto, svolge attività di intermediazione e perciò deve essere iscritto nel registro, sezione E.

1.3. L’attività di mera consulenza assicurativa costituisce intermediazione? E in tale caso a quale sezione del registro deve essere richiesta l’iscrizione?

Secondo la definizione di cui all’art. 106 del Codice delle assicurazioni e all’art. 2, lett. d) del Regolamento, l’attività di consulenza, se finalizzata alla proposta e/o presentazione di contratti assicurativi e svolta dietro compenso, costituisce attività di intermediazione assicurativa e pertanto comporta l’iscrizione nel registro.

In particolare, l’intermediario dovrà iscriversi: nella sezione A, se agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione; nella sezione B, se agisce su incarico del cliente senza avere poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione; nella sezione C, se è il produttore diretto di un’impresa di assicurazione ed esercita l’intermediazione assicurativa nei rami vita e dei rami infortuni e malattie senza obblighi di orario o di risultato; nella sezione D, se si tratta di una banca, di un intermediario finanziario, di una Sim o di Poste Italiane s.p.a. - Divisione bancoposta; nella sezione E, se è un dipendente, collaboratore, produttore o altro incaricato degli intermediari iscritti nella sezione A, B o D che opera al di fuori dei locali degli intermediari stessi.

1.4. Svolge attività di intermediazione assicurativa:

- un collaboratore (c.d. “esattore”) che si limita ad incassare i premi presso il domicilio degli assicurati?
- un collaboratore che acquisisce la denuncia di sinistro presso il domicilio dell’assicurato?
- il c.d. “procuratore”?

- **il fattorino addetto a consegnare/ritirare documenti e/o assegni, che consegna le relative quietanze, ma senza apporre firme per ricevuta?**

Non può essere resa una risposta unitaria ai quesiti posti, in quanto le figure sopraindicate vanno riempite di contenuto alla luce della definizione di attività di intermediazione assicurativa di cui all'articolo 106 del Codice delle assicurazioni, all'art. 2, lettera d) del Regolamento e raffrontate all'attività in concreto esercitata, con particolare riferimento al contesto nel quale operano. In questo senso, non deve essere iscritto nel registro colui che svolge mera attività materiale di esazione dei premi se la stessa non è accompagnata da attività di illustrazione, proposta o presentazione di contratti di assicurazione.

1.5. Esercita attività di intermediazione assicurativa il procacciatore di affari o il segnalatore?

Alla luce della definizione di cui all'art. 106 del Codice delle assicurazioni e all'art. 2, lett. d) del Regolamento, l'attività di mera segnalazione di nominativi all'intermediario non è riconducibile alla nozione di attività di intermediazione, salvo che essa non si sostanzia anche in un'attività di assistenza o consulenza finalizzate alla presentazione o proposta di contratti di assicurazione ai clienti segnalati e comporti la percezione di un compenso.